

**LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 16-08-1984
REGIONE VENETO**

Interventi a tutela della cultura dei ROM.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO
N. 38
del 17 agosto 1984

*Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente legge:*

ARTICOLO 1

Finalità generali

La Regione Veneto intende tutelare con forme apposite di intervento la cultura dei ROM, ivi compreso il diritto al nomadismo e alla sosta all' interno del territorio regionale.

Ai fini della presente legge con il termine << ROM >> si intende comprendere anche il Gruppo SINTI.

ARTICOLO 2

Forme di intervento

Le finalità di cui al precedente articolo sono perseguite

attraverso:

- a) l' erogazione dei contributi ai Comuni, loro Consorzi e Comunità montane per la realizzazione e la gestione di campi di sosta appositamente attrezzati;
- b) agevolazioni per il reperimento e/ o l' acquisto dell' alloggio ai ROM che preferiscano adottare la vita sedentaria;
- c) l' erogazione di contributi ai Comuni, loro Consorzi, Comunità montane, Enti gestori di attività di formazione professionale, Istituti, Enti e Convitti, per la attivazione di iniziative di istruzione per i ROM, con particolare riguardo per i bambini in età scolare, nonchè di formazione professionale;
- d) iniziative di sostegno dell' attività di artigianato tipico della cultura dei ROM.

ARTICOLO 3

Campi di sosta

Il campo di sosta deve avere una superficie non inferiore

a 2.000 mq e non superiore a 4.000 mq.

Il campo di sosta deve essere dotato delle seguenti attrezzature indispensabili, in proporzione alle sue dimensioni:

recinzione, servizi igienici, docce, fontana e lavatoio, illuminazione pubblica, impianto per l' allacciamento

all' energia elettrica a uso privato, area di giochi per bambini, contenitori per immondizie.

Al campo devono essere garantite, a cura dell' ULSS competente per territorio, la vigilanza e l' assistenza sanitaria.

In esso deve altresì essere previsto uno spazio coperto polivalente per soggiorno - laboratorio.

Nella gestione e nella manutenzione del campo deve essere previsto il concorso congiunto delle spese da parte

della pubblica amministrazione e da parte degli utenti, e in ogni caso si deve privilegiare al massimo l' autogestione.

Per l' accesso al campo, i nomadi che intendano ivi fissare provvisoria dimora devono versare un contributo all' amministrazione comunale, declinando le proprie generalità .

L' ubicazione del campo di sosta deve essere individuata

in modo da evitare qualsiasi forma di emarginazione urbanistica e da facilitare l' accesso ai servizi pubblici

e la partecipazione degli utenti alla vita sociale.

A livello di strumentazione urbanistica generale, l' area da adibire a campo di sosta deve in ogni caso essere classificata << Zona per attrezzature speciali di uso

pubblico >> (Zona F di cui all' art. 2 del DM 2 aprile 1968,

n. 1444). Qualora il Comune intenda adibire a tale scopo area con diversa classificazione, si rende necessaria l' approvazione

di apposita motivata variante allo strumento urbanistico generale, nella quale si devono rispettare i criteri espressi nel comma precedente.

Va comunque inteso che il carico di abitanti previsti, deve essere introdotto nel dimensionamento teorico del piano al fine di soddisfare il fabbisogno di standards previsti dalla legge regionale 2 maggio 1980, n. 40.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi costituiscono

deroga all' art. 1, commi settimo e ottavo e, per le conseguenti sanzioni, all' art. 15 della legge regionale

3 luglio 1984, n. 31.

ARTICOLO 4

Abitazioni stabili

I comuni, d' intesa con gli Enti di tutela della cultura nomade e con i ROM interessati, adottano opportune iniziative per favorire l' accesso alla casa dei ROM che preferiscano scegliere la vita sedentaria, utilizzando a tal fine la legislazione vigente e in particolare le agevolazioni previste dal Fondo Sociale Europeo.

ARTICOLO 5

Istruzione e Formazione professionale

I Comuni, loro Consorzi e le Comunità montane possono realizzare iniziative per favorire la scolarizzazione dei ROM, con particolare riferimento ai bambini in età scolare, nonché di istruzione permanente, in forme compatibili con la cultura nomade, e in accordo con i competenti Uffici periferici del Ministero della Pubblica Istruzione.

Gli stessi Enti locali e gli Enti gestori di attività di formazione professionale possono altresì realizzare iniziative di formazione professionale, in forma diretta o in collaborazione, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 13 settembre 1978, n. 59, aventi preferibilmente per contenuto le forme di lavoro e di artigianato tipico della cultura dei ROM.

ARTICOLO 6

Attività lavorativa e artigiana

Nell' ambito di quanto previsto dalla legislazione regionale relativa al settore secondario, possono essere realizzate iniziative di sostegno del lavoro e dell' artigianato di produzione tipica della cultura dei ROM.

I Comuni, loro Consorzi e Comunità montane, nonché gli Enti pubblici e privati operanti nei campi della cooperazione e della promozione possono presentare alla Giunta regionale progetti annuali o poliennali con le finalità di cui al precedente comma.

ARTICOLO 7

Forme di contributi

Per le iniziative e le attività previste dalla presente legge, la Regione prevede l' erogazione di contributi:

- per l' acquisto dell' area di cui al primo comma dello

art. 3, fino al 75 per cento della spesa;

- per le spese di cui ai commi secondo e terzo dell' art.

3, fino al 60 per cento della spesa;

- per le iniziative di cui all' art. 5, fino al 100 per cento

della spesa;

- per le iniziative di cui all' art. 6 fino al 100 per cento

della spesa, se di carattere annuale, o per il primo

anno se di carattere pluriennale; fino all' 80 per cento

per il secondo anno; fino al 60 per cento per il terzo

anno.

ARTICOLO 8

Domande di contributo e procedure di riparto
Ai fini dell' assegnazione dei contributi di cui al precedente articolo, i Comuni, loro Consorzi, le Comunità Montane interessati, gli Enti di cui all' art. 2, punto c) e dell' art. 6, devono presentare la relativa domanda entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Alla domanda devono essere allegati, in quanto a essa riferiti:

- a) il progetto del campo di sosta di cui all' art. 3, con annessi relazione tecnica e preventivo di spesa;
- b) preventivo della spesa relativa alla gestione e manutenzione del campo di cui ai commi secondo e terzo dell' art. 3;
- c) progetto/ progetti di iniziative di scolarizzazione, istruzione, formazione professionale, con annesso preventivo di spesa;
- d) per i progetti di cui all' art. 6 gli Enti interessati devono produrre un programma di massima relativamente all' azione pluriennale e un progetto dettagliato con relativo preventivo di spesa per le iniziative dell' anno in questione.

Entro il 31 marzo la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, delibera il programma di riparto dei contributi.

ARTICOLO 9

Procedure di erogazione

I beneficiari dei contributi relativi alle opere di cui al punto a) del precedente articolo utilmente inclusi nel programma di riparto devono presentare il progetto esecutivo dell' opera prevista all' Ufficio del Genio Civile regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla approvazione del programma, pena la decadenza del contributo.

Trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione del progetto senza che la Commissione consultiva in materia di lavori pubblici di cui all' art. 2 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, abbia fatto conoscere motivato parere tecnico negativo, si può dare immediato inizio all' esecuzione dei lavori.

L' erogazione dei singoli contributi è disposta in unica

soluzione con decreto del Presidente della Giunta regionale

sulla base:

a) per le opere di cui al punto a) dell' art. 8 della contabilità

finale e della documentazione delle spese sostenute in economia, dell' eventuale certificato di collaudo e di una attestazione della regolare esecuzione dei lavori rilasciata dall' Ufficio del Genio Civile regionale

competente per territorio;

b) per le attività e le iniziative di cui all' art. 6 e ai punti

b) e c) dell' art. 8, di dettagliata relazione conclusiva,

da redigersi di anno in anno, relativa a quanto attivato in materia dall' Ente interessato.

Per le iniziative di cui all' art. 6 si può prevedere lo

anticipo del 50 per cento del contributo ammesso; a realizzazione

avviata delle iniziative, e il saldo a consuntivo.

ARTICOLO 10

Norma finanziaria

Per l' attuazione della presente legge è autorizzata una spesa complessiva di L. 500.000.000, di cui lire 200.000.000 relativi agli interventi previsti dall' art. 3 a carico dell' esercizio 1984; e L. 300.000.000 a carico dello esercizio finanziario 1985, di cui L. 200.000.000 per gli interventi previsti dagli artt. 5 e 6 e L. 100.000.000 per gli interventi previsti dall' art. 3.

L' amministrazione regionale fa fronte a questa spesa mediante l' istituzione di due appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio relativo agli esercizi finanziari sopraindicati (il primo riguardante la realizzazione, manutenzione e gestione di aree di sosta e il secondo riguardante le iniziative di scolarizzazione e formazione professionale e di valorizzazione dell' artigianato) e il prelievo di pari importo dal << Fondo di riserva per le spese impreviste >> di cui al Cap. 80020.

Gli stanziamenti relativi agli anni successivi saranno determinati con la legge annuale di approvazione di bilancio secondo quanto previsto dall' art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificata dalla legge 7 settembre 1982, n. 43.

ARTICOLO 11

Variazione al Bilancio

Al bilancio di previsione per l' esercizio 1984 e bilancio

pluriennale 1984- 1986 sono apportate le seguenti modifiche:

Stato di previsione della spesa

Al bilancio di previsione per l' esercizio 1984 e bilancio

pluriennale 1984- 1986 sono apportate le seguenti modifiche:

Stato di previsione della spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 80020 Fondo di riserva per le spese impreviste

Bilancio annuale

Competenza L. 200.000.000

Cassa L. 200.000.000

Bilancio pluriennale

1984 L. 200.000.000

1985 L. 300.000.000

1986 pm.

Al bilancio di previsione per l' esercizio 1984 e bilancio

pluriennale 1984- 1986 sono apportate le seguenti modifiche:

Stato di previsione della spesa

OMISSIS

Variazioni in aumento:

Al bilancio di previsione per l' esercizio 1984 e bilancio

pluriennale 1984- 1986 sono apportate le seguenti modifiche:

Stato di previsione della spesa

OMISSIS

Variazioni in aumento:

Cap. 70180 Contributi ai Comuni, loro Consorzi e Comunità

montane per la realizzazione, manutenzione e

gestione di aree destinate a campi di sosta attrezzati

per nomadi ROM(Cni)

Bilancio annuale

Competenza L. 200.000.000

Cassa L. 200.000.000

Bilancio pluriennale

1984 L. 200.000.000

1985 L. 100.000.000

1986 pm

Tit. 09 Cat. 01 Sez. 01

Cod. ISTAT 2.1.1.2.32.3.06.06

Al bilancio di previsione per l' esercizio 1984 e bilancio

pluriennale 1984- 1986 sono apportate le seguenti modifiche:

Stato di previsione della spesa

OMISSIS

Variazioni in aumento:

OMISSIS

Cap. 70182 Contributi ai Comuni, loro Consorzi, Comunità montane, Enti pubblici e privati per iniziative di scolarizzazione

ARTICOLO 12

Norma transitoria

In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di cui all' art. 8 devono essere presentate entro 60 giorni dalla data della sua entrata in vigore; entro i successivi 30 giorni al Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, delibera il programma di riparto dei contributi.

ARTICOLO 13

Dichiarazione d' urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 agosto 1984

LEGGE REGIONALE N. 54 DEL 22-12-1989 REGIONE VENETO

Interventi a tutela della cultura dei Rom e dei Sinti.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO

N. 70

del 27 dicembre 1989

Il Consiglio Regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha

apposto il visto.

*Il Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente legge:*

ARTICOLO 1

Finalità generali

1. La Regione del Veneto intende tutelare con forme apposite di intervento di cultura dei Rom e dei Sinti, ivi compreso il diritto al nomadismo e alla sosta dell'interno del territorio regionale.

ARTICOLO 2

Forme di intervento

1. Le finalità di cui all' articolo 1 sono perseguite attraverso:

a) l' erogazione dei contributi ai comuni, loro consorzi, comunità montane per la realizzazione e la gestione di campi sosta appositamente attrezzati;

b) agevolazioni per il reperimento e/ o l' acquisto dell' alloggio ai Rom e ai Sinti che preferiscano adottare la vita sedentaria;

c) l' erogazione di contributi ai comuni, loro consorzi, comunità montane, enti gestori di attività di formazione professionale, istituti, enti e convitti, per l' attivazione di iniziative di istruzione per i Rom e i Sinti, con particolare riguardo per i bambini in età scolare, nonché di formazione professionale;

d) iniziative di sostegno dell' attività di artigianato e di altri mestieri tipici della cultura dei Rom e dei Sinti.

2. In caso di mancata richiesta o utilizzazione dei fondi assegnati dalla Regione ai soggetto individuati ai sensi del presente articolo, la giunta della provincia competente è delegata, previa diffida, a sostituirsi al comune interessato per la realizzazione delle previste iniziative.

ARTICOLO 3

Campi sosta

1. Il campo - sosta deve avere una superficie non inferiore

a 2.000 mq e non superiore a 4.000 mq.

2. Per comunità più ridotte e residenti per lunghi periodi

dell' anno in un comune del Veneto, possono, quando particolari circostanze le richiedano, essere ammessi campi sosta che prevedano superfici inferiori ai 2.000 mq.

2. Il campo - sosta deve essere dotato di servizi igienici,

prese idriche, impianto per l' allacciamento all' energia elettrica e di tutte le attrezzature idonee a garantire le normali

condizioni di vita.

4. Al campo - sosta sono garantite, a cura dell' Unità locale

socio - sanitaria competente per territorio, la vigilanza e l' assistenza sanitaria.

5. La gestione e la manutenzione del campo - sosta sono

assicurate, secondo criteri previamente concordati fra le parti, mediante il concorso congiunto nelle spese da parte della pubblica amministrazione e degli utenti, privilegiando le forme di autogestione.

6. Per l' accesso al campo - sosta, i nomadi che intendano

ivi fissare provvisoria dimora devono versare un contributo

all' amministrazione comunale, declinando nel contempo le proprie generalità .

7. L' ubicazione del campo - sosta deve essere individuata

in modo da evitare qualsiasi forma di emarginazione urbanistica e da facilitare l' accesso ai servizi pubblici e

la partecipazione degli utenti alla vita sociale.

8. A integrazione di quanto stabilito dall' articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, il Piano territoriale

provinciale individua i comuni e, al loro interno, le aree idonee alla sosta dei nomadi.

9. I comuni procedono all' individuazione delle aree da adibire a campo - sosta attraverso un' apposita variante

allo strumento urbanistico.

10. I rapporti di dimensionamento, di cui all' articolo

25 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, tengono conto degli abitanti insediabili.

11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi costituiscono

deroga all' articolo 1, commi 7 e 8 e, per le conseguenti sanzioni, all' articolo 15 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 31.

12. Entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente

legge, la Giunta regionale emana disposizioni esecutive di

attuazione per la sistemazione delle aree ai sensi della lettera

ARTICOLO 4

Abitazioni stabili

1. I comuni, d' intesa con gli enti di tutela della cultura nomane e con i Rom e i Sinti che preferiscono scegliere la vita sedentaria, adottano opportune iniziative per favorire il loro accesso alla casa, utilizzando la legislazione vigente.

ARTICOLO 5

Istruzione e formazione professionale

1. I comuni, i loro consorzi e le comunità montane possono realizzare iniziative per favorire la scolarizzazione dei Rom e dei Sinti, con particolare riferimento ai bambini in età scolare, nonché di istruzione permanente, in forma compatibili con la cultura nomade, e in accordo con i competenti uffici periferici del Ministro della pubblica istruzione.

2. Possono altresì essere realizzate, dai comuni e loro consorzi, dalle comunità montane e da enti specializzati operanti nei settori, iniziative di istruzione ed educazione permanente e di formazione professionale, ai sensi della vigente legislazione regionale e nazionale.

3. Per i Rom ed i Sinti che preferiscano scegliere la vita sedentaria, oltre alle iniziative previste nei commi 1 e 2, possono essere realizzati interventi che favoriscano l' accesso al lavoro, ai sensi della vigente legislazione.

ARTICOLO 6

Attività lavorativa e artigiana

1. In rapporto a quanto previsto nella lettera d) dell' articolo

2, e nell' ambito della legislazione regionale, possono essere realizzate iniziative di sostegno dell' artigianato

o di altri mestieri tipici della cultura dei Rom e dei Sinti.

2. I comuni, e loro consorzi, le comunità montane, nonché organismi a carattere associativo possono presentare

alla Giunta regionale, avvalendosi anche dell' apporto di gruppi di volontariato, specifici progetti annuali o pluriennali.

ARTICOLO 7

Forme di contributi

1. Per le iniziative e le attività previste dalla presente

legge, la Regione prevede l' erogazione di contributi:

a) per l' acquisto dell' area di cui ai commi 1 e 2 dell' articolo

3, fino al 75% della spesa;

b) per le spese di cui ai commi 3 e 4 dell' articolo 3, fino al

60% della spesa;

c) per le iniziative di cui all' articolo 5, fino al 100% della

spesa;

d) per le iniziative di cui all' articolo 6 fino al 100% della

spesa, se di carattere annuale, o per il primo anno se di carattere pluriennale; fino all' 80% per il secondo anno;

fino al 60% per il terzo anno.

ARTICOLO 8

Domande di contributo e procedure di riparto

1. Ai fini dell' assegnazione dei contributi di cui all' articolo

7, i comuni, i loro consorzi, le comunità montane, gli enti di cui all' articolo 2, lettera c) e all' articolo 6, devono

presentare la relativa domanda entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Alla domanda devono essere allegati, in quanto a essa riferiti:

a) il progetto del campo - sosta di cui all' articolo 3, con

relazione tecnica e preventivo di spesa;

b) preventivo della spesa relativa alla gestione e manutenzione

del campo di cui ai commi 3 e 4 dell' articolo 3;

c) progetto di iniziative di scolarizzazione, istruzione,

formazione professionale, nonché di interventi che favoriscano

l' accesso al lavoro, ai sensi dell' articolo 5,

con preventivo di spesa;

d) per i progetti di cui all' articolo 6 gli enti interessati

devono produrre un programma di massima relativamente all' azione pluriennale e un progetto dettagliato con relativo preventivo di spesa per le iniziative dell' anno in questione.

2. Entro il 31 marzo la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, delibera il programma di riparto dei contributi.

ARTICOLO 9

Procedure di erogazione

1. I beneficiari dei contributi relativi alle opere di cui

alla lettera a) dell' articolo 8 utilmente inclusi nel programma

di riparto devono presentare il progetto esecutivo dell' opera prevista all' Ufficio del Genio civile regionale

competente per territorio entro 60 giorni dall' approvazione

del programma, pena la decadenza del contributo.

Trascorsi

30 giorni dalla data di presentazione del progetto

senza che la Commissione tecnica regionale di cui all' articolo

23 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, abbia

fatto conoscere motivato parere tecnico negativo, si può dare immediato inizio all' esecuzione dei lavori.

2. L' erogazione dei singoli contributi è disposta in unica soluzione con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base:

a) per le opere di cui alla lettera a) dell' articolo 8, della

contabilità finale e della documentazione delle spese

sostenute in economia, dell' eventuale certificato di

collaudo e di una attestazione della regolare esecuzione

dei lavori rilasciata dall' Ufficio del Genio civile

regionale

competente per territorio;

b) per le attività e le iniziative di cui all' articolo 6 e alle

lettere b) e c) dell' articolo 8, di dettagliata

relazione

conclusiva, da redigersi di anno in anno, relativa a

quanto attivato in materia dall' ente interessato.

3. Per le iniziative di cui all' articolo 6 e per quelle di

cui alla lettera c) dell' articolo 8, può essere erogato un anticipo

pari al 50% del contributo ammesso e assegnato, ad

approvazione del progetto; il saldo è liquidato a

consuntivo.

4. I progetti di scolarizzazione sono considerati per anno scolastico anzichè per anno solare.

ARTICOLO 10

- Consulta regionale per la tutela dei Rom e dei Sinti
1. E' istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale per la tutela dei Rom e dei Sinti.
 2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta:
 - a) dall' Assessore regionale competente per materia;
 - b) da 3 rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale operanti nel campo della tutela del nomadismo;
 - c) da 1 rappresentante delle comunità montane del Veneto designato dalla sezione regionale dell' Unione nazionale comunità enti montani;
 - e) da 2 nomadi appartenenti alla Comunità Rom e Sinti designati dalle associazioni di cui alla lettera b);
 - f) da 2 esperti su problematiche dei nomadi designati dalla Giunta regionale.
 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale.
 4. I componenti della consulta rimangono in carica per 5 anni dal momento della nomina e continuano a svolgere le loro funzioni anche oltre il termine della sua durata in carica, fino alle nomine dei nuovi componenti.
 5. Ai componenti della consulta, spettano le indennità e i rimborsi spese previsti dall' art. 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 11

Compiti della consulta

1. La consulta ha i seguenti compiti:

a) studiare il fenomeno del nomadismo nelle sue cause e negli effetti che determina nel tessuto sociale della Regione

e in riferimento alle condizioni di vita e di lavoro dei nomadi;

b) individuare e proporre interventi generali promozionali

e culturali, a favore delle comunità nomadi;

c) formulare pareri relativi allo stato di attuazione delle

leggi e proposte di legge o di regolamento che riguardano il problema del nomadismo.

ARTICOLO 12

Abrogazione

1. E' abrogata la legge regionale 16 agosto 1984, n. 41.

ARTICOLO 13

Norme transitorie

1. La legge regionale 16 agosto 1984, n. 41 continua ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l' esecuzione

degli impegni di spesa assunti in base alla predetta legge. In relazione alle domande già presentate fino all' entrata

in vigore della presente legge, gli interessati possono richiedere, con apposita domanda da presentarsi entro il termine di cui al comma 2, le domande stesse siano ammesse alle agevolazioni previste dalla presente legge.

2. In fase di prima applicazione, le domande di contributo

vanno presentate entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 14

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge, a partire dall' esercizio finanziario 1990, si fa fronte con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 70180 << contributi a comuni, loro consorzi e comunità montane per la realizzazione, manutenzione e gestione di aree destinate a campi di sosta attrezzati per nomadi Rom e Sinti >> e 70182 << contributi ai comuni, loro consorzi, comunità montane, enti pubblici e privati, per iniziative di scolarizzazione e formazione professionale dei Rom e dei Sinti nonché per valorizzazione di produzioni tipiche dell' artigianato Rom e Sinti >>, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1989- 1991 approvato con legge regionale 27 gennaio 1989, n. 5.

ARTICOLO 15

Dichiarazione d' urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 22 dicembre 1989